



# COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

## ORDINANZA N. 529 DEL 06/06/2024 ADOTTATA DAL SINDACO

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE DELL'AREA OMOGENEA DENOMINATA "CHIOMA" - CODICE IDENTIFICATIVO IT009049017001.**

PROPONENTE: U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI  
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

### ***Il Sindaco***

#### **IL SINDACO**

Preso atto della nota pervenuta da ASA in data 03/06/2024, nostro prot. 40022/2024, volta ad informarci che in seguito agli eventi di piogge avvenuti nella notte tra il 02/06/2024 e il 03/06/2024, a partire dalle ore 03:00 c.a., si sono attivati gli allarmi di alto livello e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento lungo la costa dell'abitato di Quercianella-Chioma;

Visto in particolare quanto riportato nella sopracitata nota di ASA, relativamente al depuratore di Chioma: *"SL Chioma – Depuratore di Chioma dalle ore 03:30 alto livello con possibile attivazione sfioro troppopieno sulla linea di ingresso alla fognatura e sul livello del trattato. La situazione è rientrata alle ore 8.00 del 03.05.24"*;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 519 del 03/06/2024 con la quale a scopo precauzionale è stata interdetta temporaneamente la balneazione nell'Area omogenea denominata Chioma, codice identificativo IT009049017001, corrispondente a circa 150 mt dalla foce del fiume Chioma;

Preso atto che in data 04/06/2024, A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Livorno ha effettuato prelievi nel tratto interessato dall'ordinanza sopra menzionata;

Rilevato che in data 05/06/2024 è pervenuta tramite posta elettronica certificata da parte di A.R.P.A.T. la comunicazione, relativa agli esiti dei prelievi effettuati, i quali asseverano il rispetto dei valori di balneabilità;

Rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la revoca del divieto di balneazione presso il tratto di litorale interessato dall'ordinanza n. 519 del 03/06/2024

Visto il D.Lgs. 116/2008, art. 10, nonché il Decreto di attuazione del 30/03/2010 del Ministero della Salute;

## **REVOCA**

il divieto di balneazione definito dall'ordinanza n. 519 del 03/06/2024 presso un tratto dell'area omogenea denominata "chioma"- codice identificativo IT009049017001.

## **DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione, anche attraverso la pubblicazione sui canali istituzionali del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Livorno – Guardia Costiera, al Comando di Polizia Municipale

## **INFORMA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Il Sindaco  
DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.